



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 5

OGGETTO:
PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 227 E 228 DELLA LEGGE N. 197/2022.

L'anno duemila ventitré, il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 10:00 nella sala del Palazzo Chimirri del Comune di Serra San Bruno, convocato come da avvisi scritti in data 24/01/2023, prot. n. 1652, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome e nome	presente si-no	Cognome e nome	presente si-no
ARIGANELLO Raffaella	si	TASSONE Luigi	no
BARILLARI Alfredo	si	ZAFFINO Giuseppe Antonio	si
FEDERICO Rosanna	si	ZAFFINO Salvatore	si
FIGLIUCCI Biagio	si		
FRANZE' Carmine	no		
GALEANO Daniele	si		
MAIOLO Sabina	si		
PISANI Raffaele	no		
PROCOPIO Antonio	si		
REGIO Vito Michele	si		

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Luciano PITTELLI.

Presiede il Dott. Alfredo BARILLARI, in qualità di Sindaco-Presidente, il quale, constatato che il numero degli intervenuti è legale, n. 10 su n.13 componenti il consiglio comunale, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica.

OGGETTO: provvedimento di non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022.

Il Consiglio Comunale

PREMESSO che la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto un annullamento parziale automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a 1.000,00 euro;

PRESO ATTO che:

- nel caso di affidamenti da parte di enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale, alle spese per le procedure esecutive e per la notifica degli atti;
- per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l'annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella restano interamente dovute;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 229 della Legge di Bilancio 2023, prevede che i Comuni possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da trasmettere all'Agente della riscossione, sempre entro la stessa data;

VISTO che in base al dettaglio dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, risultano somme affidate dall'Ente al concessionario nazionale che potrebbero essere oggetto del suddetto annullamento parziale;

CONSIDERATO inoltre che le disposizioni di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022 non rilevano nel caso di atti affidati a soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D.lgs. n. 446/1997 o se riferiti a somme derivanti da ingiunzioni fiscali;

RICHIAMATO quanto previsto in materia di potestà regolamentare dall'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la nota prot.n.1443 del 20/01/2023, che si allegata alla presente deliberazione, con la quale la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha comunicato la volontà di non aderire all'annullamento automatico di "tipo parziale";

RITENUTO che l'applicazione dello stralcio parziale di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197/2022:

- introdurrebbe una ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra i carichi che l'ente ha affidato per la riscossione coattiva all'Agente della riscossione nazionale, a quelli per i quali sono in corso procedure coattive;
- porterebbe ad un mancato incasso di somme legate a sanzioni e interessi senza neppure garantire che il contribuente moroso corrisponda le somme residue a titolo di capitale e per le spese esecutive e di notifica;
- avrebbe un impatto negativo sulla costituzione della massa attiva di competenza dell'OSL, considerando che non sono comunque previste ulteriori entrate per rifondere le minori entrate oggetto di annullamento parziale;

RICHIAMATO inoltre l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che: "a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale,

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli:

- sotto il profilo della regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, qui allegato;
- sotto il profilo della regolarità tecnica dai Responsabili (Settore Tributi e Settore Vigilanza), ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;
- dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n.267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

CON VOTI favorevoli unanimi n. 7, astenuti n. 3 (Figliucci Biagio, Procopio Antonio, Regio Vito Michele), espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di prendere atto della nota prot. n.1443 del 20/01/2023, che si allega alla presente deliberazione, con la quale La Commissione Straordinaria di Liquidazione ha comunicato la volontà di non aderire all'annullamento automatico di "Tipo Parziale"
2. di volersi avvalere della facoltà prevista dall'art. 1 comma 229 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, stabilendo di non applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 227 della medesima legge ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per le motivazioni in premessa;
3. di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del TUEL - D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che si allegano alla presente;
4. di inviare copia della presente deliberazione all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023, secondo le modalità pubblicate sul sito internet dell'Agente della riscossione nazionale;
5. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione al MEF - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'area riservata dell'apposito portale del federalismo fiscale;
6. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'adozione del presente provvedimento, come previsto dall'art. 1 comma 229 della L. n.197/2022;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli unanimi n. 7, astenuti n. 3 (Figliucci Biagio, Procopio Antonio, Regio Vito Michele), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti.

DOTT. VINCENZO CARUSO

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

C.SO FRANCIA, 18 - 87032 - AMANTEA (CS)

Partita Iva 03364220784 - Cod. Fisc. CRSVCN73A24Z401J

tel. 3289721671 e-mail vincenzocaruso@pec.it - vincenzo.caruso73@gmail.com

COMUNE DI SERRA SAN BRUNO (VV)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 3 del 20/01/2023

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di gennaio, il Revisore dei Conti Dr. Caruso Vincenzo, nominato per il triennio 2022/2025 con delibera consiliare n. 13 del 11/05/2022,

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.07.2021, pubblicata in data 09.08.2021, è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. 267/2000;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 20/01/2022 è stata presentata al Ministero dell'Interno l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2021/2023, in attesa di approvazione;

Dato atto che durante la procedura di risanamento l'ente è tenuto ad operare, in materia di gestione di bilancio, secondo i dettami dell'art. 250, c. 1 e 2 del TUEL;

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, inoltrata al sottoscritto in data 19/01/2023, relativa alla volontà dell'Ente di non aderire all'annullamento parziale automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a 1.000,00 euro, così come previsto dall'art. 1, comma 229 della Legge n. 197 del 29/12/2022 - Legge di Bilancio 2023;

Dato atto delle motivazioni addotte nella proposta di delibera;

Vista la nota prot. 1443 del 20/01/2023 con la quale la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha comunicato la volontà di non aderire all'annullamento automatico di cui all'art. 1 comma 227 - 229 della L. 197/2022 - Legge di Bilancio 2023;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento alla parte seconda - Ordinamento Finanziario e Contabile, coordinato ed integrato con il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/10/2017;

DOTT. VINCENZO CARUSO

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

C.SO FRANCIA, 18 - 87032 - AMANTEA (CS)

Partita Iva 03364220784 - Cod. Fisc. CRSVCN73A24Z401J

tel. 3289721671 e-mail vincenzocaruso@pec.it - vincenzo.caruso73@gmail.com

PRESO ATTO

del parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in merito alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 - primo comma- del d.Lgs. n. 267/2000 e del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tributi ed entrate comunali, Rag. Raffaele Mannella;

ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole, in merito alla proposta di Delibera sopra citata.

Serra San Bruno, 20/01/2023

Il Revisore dei Conti

(Dr. Vincenzo Caruso)





Comune di
Serra San Bruno
Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. del 27/09/2021)

Prot. 1443

E.P.C.

AL SIG. SINDACO

AL SEGRETARIO GENERALE
AL REVISORE DEI CONTI
AL RESPONSABILE AREA
FINANZIARIA E TRIBUTI

SEDE

OGGETTO: Agenzia della Riscossione-Stralcio debiti fino a € 1.000,00-Legge di Bilancio n. 197/2022-Art. 1 comma 229.

Con riferimento a quanto in oggetto indicato e alle interlocuzioni con la S.V., ai fini della successiva adozione della Delibera di C.C., si comunica la volontà di non aderire da parte di questo O.S.L., e per quanto di competenza, all'annullamento automatico di tipo "parziale" di cui alla normativa richiamata.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione
F. Bilotta





Comune di Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

Deliberazione di Consiglio Comunale

avente ad oggetto:

Provvedimento di non applicazione delle Disposizioni di cui All'Art. 1 commi 227 e 228 della L. n.197/2022

PARERE DI CUI ALL'ART. 49 e 147-bis TUEL (D. Lgs. 267/2000)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Tributi ed Entrate Comunali, ai sensi degli artt. 49, co 1, come modificato dall'art. 3 del D. Lgs 174/2012 e 147-bis, co 1 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Provvedimento di non applicazione delle Disposizioni di cui All'Art. 1 commi 227 e 228 della L. n.197/2022

attestandone la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Settore
Tributi Ed Entrate Comunali
rag. Raffaele Mannella



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

avente ad OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. COMMI 227 E 228 DELLA LEGGE N. 197/2022.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La sottoscritta Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del d. Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del d. Lgs. 267/2000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

- ✗ HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere favorevole di regolarità contabile;
- NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
- dr. ssa Brunella Tripodi -



Comune di Serra San Bruno

Provincia di Vibo Valentia - Regione Calabria

SEGRETERIA

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to Alfredo BARILLARI

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Luciano PITTELLI

Della su estesa deliberazione, viene:

- Disposta la pubblicazione all'Albo pretorio il giorno 30/01/2023
- e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi

Il Messo Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente delibera:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal giorno _____ al giorno _____
- Che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo, è divenuta esecutiva il giorno _____ (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)

Serra San Bruno li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE